

COMUNE DI FARNESE

Provincia di Viterbo

**Regolamento dell'Albo delle Organizzazioni Associative
(approvato con delib. C.C. n 26. del 27/08/2011)**

ART 1

FINALITA'

1. Il Comune riconosce e promuove il valore politico, economico, culturale, di solidarietà e di promozione sociale di tutte le organizzazioni associative operanti sul territorio comunale, promuove il pluralismo associativo quale espressione e fattore di libertà, di solidarietà, di progresso civile ed economico.
2. Riconosce altresì alle associazioni comunali la rappresentatività di interessi diffusi dei cittadini.
3. Nell'ambito delle competenze e dei principi statuari, valorizza la funzione di promozione sociale, di servizio e di innovazione perseguita dalle associazioni senza fini di lucro e aventi finalità sociali, culturali, scientifiche, educative, sportive, ricreative, turistiche naturali, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, artistico.

ART. 2

ALBO COMUNALE DELLE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE-*Requisiti-*

1. Ai fini di individuazione e del riconoscimento degli organismi associativi operanti nel territorio comunale e delle rispettive sfere di competenza territoriale e tematiche, oltre che di valorizzare nella forma più ampia le risorse dell'associazionismo, è istituito un apposito Albo Comunale.
2. Possono richiedere l'iscrizione all'albo tutte le organizzazioni associative esistenti nel territorio comunale che operano per una o più finalità di cui all'art. 1 e la cui attività non ha come scopo la divisione di utili fra gli associati.
3. Tali organizzazioni associative devono avere sede legale nel territorio comunale, oppure trattandosi di associazioni a carattere nazionale, regionale o provinciale vi devono svolgere attività tramite una loro articolazione territoriale formalmente costituita.

Nell'atto Costitutivo o nello Statuto, oltre a quanto stabilito dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'associazione assume,devono essere espressamente previsti:

- a) assenza dei fini di lucro;
- b) elettività e gratuità delle cariche associative.

ART. 3

MODALITA' DI ISCRIZIONE ALL'ALBO

1) La domanda di iscrizione all'Albo Comunale delle Organizzazioni Associative è presentata all'Amministrazione Comunale dal legale rappresentante unitamente alla seguente documentazione:

- a) copia dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) elenco dei soggetti che ricoprono le cariche associative;
- c) indicazione della consistenza associativa, delle eventuali adesioni ad altre associazioni e/o di quelle aderenti;
- d) relazione sull'attività svolta nell'ultimo biennio oppure, per le associazioni di nuova costituzione, relazione programmatica sull'attività che si intende svolgere nel biennio successivo.

2) Il Responsabile del Servizio Amministrativo, accertati i requisiti di cui al presente regolamento, provvede con propria determinazione all'iscrizione all'Albo dell'associazione che ne ha avanzato richiesta, dandone comunicazione al legale rappresentante. Nel caso in cui non sussistano le condizioni necessarie per l'iscrizione, comunica all'interessato il motivato diniego di iscrizione all'Albo.

ART. 4

VERIFICHE SUCCESSIVE ALL'ISCRIZIONE ALL'ALBO

1) Ogni modifica dell'atto costitutivo o dello statuto delle associazioni iscritte all'albo deve essere comunicata al Comune entro tre mesi dall'avvenuta variazione.

2) Il Responsabile del Servizio Amministrativo, su propria iniziativa o dietro richiesta di altro organo comunale, può richiedere alle associazioni iscritte all'albo idonea documentazione attestante il permanere dei requisiti richiesti per l'iscrizione.

3) La perdita di tali requisiti, comporta la cancellazione dall'Albo che viene disposta con determinazione dirigenziale.

4) Il mancato svolgimento di alcuna attività nell'ambito dell'ultimo biennio comporta automaticamente la cancellazione dall'Albo.

ART. 5

INTERVENTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE

In relazione alle finalità di cui all'art. 1 il Comune favorisce le attività delle associazioni, relativamente alle materie del settore di appartenenza, anche tramite:

- l'assistenza tecnica e progettuale,

- la cooperazione in servizi di rilevanza collettiva o a favore di determinate categorie di cittadini, mediante stipula di apposite convenzioni secondo le modalità e le procedure di cui all'apposito regolamento,
- il sostegno a progetti specifici di attività,
- l'erogazione di contributi economici secondo le modalità e le procedure di cui all'apposito regolamento,
- la messa a disposizione di impianti o attrezzature pubbliche secondo le norme regolamentari previste, per iniziative rivolte anche ai soli associati ma con criteri atti a garantirne la fruizione da parte di ogni associazione interessata,

ART. 6

DIRITTO ALL'INFORMAZIONE

Il Comune garantisce alle associazioni iscritte all'albo, l'informazione sull'attività comunale relativa ai settori nei quali opera l'associazionismo nonché, a richiesta di queste, su tutte le materie di interesse generale del comune.

ART.7

PARTECIPAZIONE ALLE CONSULTE TECNICHE DI SETTORE

Un rappresentante nominato da ciascuna delle organizzazioni associative iscritte all'albo comunale partecipa alle consulte tecniche di settore di cui all'art. 39 dello statuto comunale.

Ai fini dell'individuazione delle organizzazioni associative i cui rappresentanti possono far parte delle Consulte tecniche si tiene presente l'ambito di intervento indicato da ciascuna organizzazione all'atto della sua iscrizione all'Albo.

ART.8

NORMA TRANSITORIA

Una volta divenuto esecutivo il presente regolamento, il Responsabile del Servizio Amministrativo provvede a darne informazione a tutte le organizzazioni associative esistenti sul territorio comunale mediante: affissione di un apposito manifesto informativo; invio di copia del regolamento stesso alle associazioni la cui esistenza sia già a conoscenza degli Uffici comunali.

Trascorsi trenta giorni dalla data di affissione del manifesto di cui al comma precedente, le organizzazioni associative che non avranno presentato domanda di iscrizione all'Albo, non potranno beneficiare degli interventi comunali di cui all'art. 5, né partecipare alle Consulte di cui all'art. 7 del presente regolamento. Dopo il primo anno dall'applicazione del presente regolamento, le domande di nuova iscrizione dovranno essere presentate entro il 31/12/ di ogni anno.

ART.9

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.